



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 24.05.2024

Info/91.24/GIURISPRUDENZA/ superamento limiti impianto trattamento rifiuti liquidi

TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI – GIURISPRUDENZA
IL SUPERAMENTO LIMITI PFAS NECESSITA IL RIESAME DELL'AIA

Con la **sentenza n. 2986 del 2 aprile 2024** il **Consiglio di Stato** si è pronunciato riguardo la **legittimità di un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale** di un impianto di trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, in merito al **rispetto di valori limite per le sostanze PFAS**.

Nello specifico l'Agenzia regionale di protezione ambientale aveva comunicato alla società proprietaria di un impianto di trattamento, le cui acque reflue trattate recapitano nella condotta fognaria comunale e confluiscono nel depuratore pubblico, il rilevamento di elevate concentrazioni di PFAS, ovvero sostanze perfluoroalchilate, composti molto poco biodegradabili che per la comunità scientifica internazionale da tempo sono sospettati di effetti dannosi sulla salute umana. Pertanto la stessa Agenzia regionale aveva prescritto all'impresa di interrompere ogni scarico in fognatura contenente PFAS, di isolare i flussi contenenti queste sostanze, individuare la fonte di contaminazione e comunicare all'autorità le relative informazioni raccolte; **aveva inoltre comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA**, in ragione delle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006 riguardanti il principio di precauzione, nonché il dovere di garantire che siano state prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento e non si verificano fenomeni di inquinamento significativi.

A seguito dell'opposizione dell'impresa il **Consiglio di Stato si è pronunciato ravvisando che le misure imposte dalla Regione sono legittime e ispirate ad una logica preventiva**, che non è quella di evitare picchi di sostanza, ma quella di impedire che, in prospettiva, lo scarico di PFAS in quantità limitate ma protratto nel tempo vada a causare una situazione pericolosa.

I Giudici ricordano che ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, **l'inquinamento è ravvisabile non solo quando nell'ambiente siano introdotte sostanze sicuramente nocive, ma anche nel caso di pericolosità solo potenziale**. Inoltre l'inquinamento si verifica per il solo fatto che la sostanza con queste proprietà venga introdotta nell'ecosistema, non richiedendosi che essa in concreto abbia già raggiunto concentrazioni superiori ai valori limite, ciò pertanto legittima non solo interventi successivi ad un pregiudizio già verificatosi, ma anche interventi di prevenzione, in quanto per la normativa la pericolosità di una sostanza può emergere dopo periodi anche lunghi di uso in cui la si ritiene innocua.

Per gli interessati agli approfondimenti, si rimanda alla sentenza allegata alla presente

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.it www.amisrifiuti.it